

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Repertorio N. 5586

CONTRATTO D'APPALTO

T R A

1° ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

E

1° IMPRESA AMORUSO Antonio da Brindisi per la costruzione di n.7 palazzine comprendenti n.20 alloggi popolari in S.Pietro Vernotico ai sensi della Legge 30.12.1960, n.1676 riguardante la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti - Esercizi 1 Gennaio 1972 - 31/12/1974.=

- IMPORTO AL NETTO £. 168.881.113.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantatre in questo giorno *quattordici* del mese di *marzo* nella Sede del

1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, avanti a me Dott.Ing. Antonio Longo, autorizzato con Ordinanza n.17/72 data 7.1.72

del Presidente del Consiglio di Amministrazione *Funzionario Rogante*
1° Istituto alla stipula dei contratti nell'interesse

Registrato a Brindisi li 16 MAR, 1973

al N. 1209 Mod. 1 Vol.

Es. lire *quattordicemila*

IL DIRETTORE D.2-CL

1973 11.03.9 1/16

Il Comm. per delegato



dell'Istituto predetto, ai sensi dell'art.151 del T.U;
28 Aprile 1938, n.1165, richiamato in vigore dall'art.
8 della Legge 2.7.1949, n.408 - sono comparsi, senza
l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinun-
ciato espressamente, con il mio consenso e di comune
accordo, a norma di Legge:

1°) - Il Dott.Raffaele FISCHETTO, nato a Brindisi il
7 Settembre 1922 e domiciliato in Brindisi, Presiden-
te dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per
conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

2°) - Il Sig.Antonio AMORUSO nato il 7/6/1900 in Bi-
tonto (Bari) e residente in Brindisi alla Via Bari
n.36, titolare dell'Impresa Edile omonima.

P R E M E S S O

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici - Gabinetto -
con Ministeriale n.832/10172/P del 24 Gennaio 1962
ha designato questo Istituto quale Ente Gestore del-
le costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brin-
disi in applicazione della Legge 30.12.1960, n.1676
per la costruzione di abitazioni per i lavoratori a-
gricoli dipendenti;

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici - Comitato Attua-
zione Piano Costruzione Abitazioni Lavoratori Agrico-
li Dipendenti - con Ministeriale n.11501 del 15 Gen-

naio 1971, ha confermato questo Istituto nell'incarico sopradetto per il periodo 1° Gennaio 1972 - 31 Dicembre 1974;

CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Piano Costruzioni Abitazioni per i Lavoratori Agricoli Dipendenti, ha compreso nel programma del V° Piano d'Intervento la costruzione di n.20 alloggi popolari in S. Pietro Vernotico per una spesa complessiva di £.200.000.000=

CHE il progetto redatto dall'Istituto in data Novembre 1972 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi con delibera n. 2077 del 22 dicembre 1972;

CHE detto Consiglio di Amministrazione con detta delibera ha autorizzato il Presidente dell'Istituto ad esperire la licitazione privata per l'appalto dei lavori secondo le disposizioni in vigore;

CHE nella licitazione privata, esperita il 28 dicembre 1972, come risulta dal relativo verbale (ALLEGATO N.1), l'appalto dei lavori sopraindicati è stato provvisoriamente aggiudicato all'Impresa AMORUSO Antonio da Brindisi con il ribasso di £.0;02% (lire zero e centesimi due per cento) sull'importo a base di asta di £.169.253.470.=;

CHE il risultato della licitazione privata, indicato nel precitato verbale, è stato approvato dal Consiglio



FUNZIONARIO ROGANTE
(Dot. Ing. Antonio Longo)

glio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi con delibera n. 2104 del 9.3.73;

CHE l'Impresa AMORUSO Antonio intende costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e degli altri reattivi e correlativi; mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 3 del Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16/7/1962, n.1063, ed offre un ulteriore ribasso di £.0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello offerto in sede di licitazione di £.0,02% (lire zero e centesimi due per cento);

CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa.=

I comparenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°)- L'Impresa AMORUSO Antonio da Brindisi, aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto, legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavo

ri, le opere e le provviste indicante nelle premesse e sommariamente specificati negli articoli 1,2,e 3 dal Capitolato Speciale del presente appalto ed in conformità ai 15 (quindici) disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati (2/A,2/B,2/C,2/D,2/E,2/F,2/G,2/H, 2/I,2/L,2/M,2/N,2/O,2/P,2/Q) dopo essere stati firmati dai contraenti e da me funzionario rogante.

2°)-L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre, alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale che, firmato dai contraenti e da me funzionario rogante, è dichiarato parte sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega (ALLEGATO 3);

3°)-In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D. 23 Maggio 1924 n.827, forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stanpa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962, n.1063.

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle



IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Ing. Antonio Longo)

disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

4°)-L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in £.168.881.113.= (Centosessantattemilioniotto=centottantunomilacentotredici) al netto dell'offerta ed accettato ribasso di £.0,02% (lire zero e centesimi due per cento) e di quello aggiuntivo di £.0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) per fideiusione bancaria, in tutto un ribasso di £.0,22% (lire zero e centesimi ventidue per cento) sull'importo a base d'asta di £.169.253.470.= (lire Centosessantanovemilioniduecentocinquantatremilaquattrocentosettanta).

5°)-I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale d'Appalto, diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni legge sulla materia.

6°)-L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vi-

genti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.

7°)-I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto, saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art.11 del Capitolato Speciale di Appalto mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro - sede di Brindisi - previo nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.

8°)-Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere, saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23/5/1924 n.827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge 10 Dicembre 1953, n.936.

9°)-A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20/3/1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o ~~la~~ parte dei lavori oggetto del presente contratto, senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.

10°)-Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

11°)-L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui

al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli al
tri diritti della Stazione Appaltante.

Non sono in ogni caso, considerati subappalti le
commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed
impianti idrici, sanitari e simili che si ese-
guono a mezzo di ditte specializzate.-

12°)-In caso di inottemperanza agli obblighi precisa
ti nei precedenti articoli, accertata dalla Stazione
Appaltante e ad essa segnalata dall'Ispettorato del
Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà
all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato
suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad u
na detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se
i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla so
spensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
ultimati destinando le somme così accantonate a ga-
ranzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento All'Impresa delle somme accantonate
non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di
cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla

Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.

13°)-Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria, elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.

14°)-Sono a carico dell'Appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione anche quelle relative al presente contratto per diritti di segreteria, scrittura e registrazione di atti ed ogni altra inerente nonchè le imposte di consumo anche se stabilite e accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalla Legge 30 Dicembre 1960, n.1676.

15°)-L'I.A.C.P. provvederà a decurtare i corrispettivi dell'ammontare dell'imposta generale sull'Entrata.

16°)-E' altresì a carico dell'appaltatore, senza diritto a rivalsa, il contributo $\text{£.1}^{\circ\circ}/_{100}$ (lire una per mille) dovute alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la

esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc;), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.

17°)-A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito cauzionale definitivo, nella misura prevista dal Capitolato Speciale di Appalto mediante fidejussione bancaria dell'importo di £.8.460.981.= (lire Ottomilioni quattrocentosessantamilanovecentottantuno) del Banco di Sicilia - Filiale di Torino - giusta atto di fidejussione n.3550 del 23 gennaio 1973, che si allega (Allegato n.4) al presente contratto e del quale fa parte integrante.

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Dott. Raffaele Fischetto nella veste e qualità sopradette, riconosciuto che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto affida all'Impresa AMORUSO Antonio da Brindisi l'esecuzione dell'appalto di cui si tratta, e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a fare pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo co

me sopra convenuto.

A richiesta, io Funzionario Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art.12 della legge 30 Dicembre 1960, n.1676.-

Il presente atto consta di tre fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia su facciate undici e righe sedici fino a questo punto della dodicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.=

Firmato: Raffaele Frisellito, Amministratore Antonio;
Ing. Antonio Longo, funzionario rogante.

